

REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE

ARTICOLO 1

Il campo sportivo di proprietà del Comune viene amministrato direttamente dal Comune.

Trae i suoi redditi dai proventi dell'Uso, con i quali provvede al suo mantenimento. Esso assume il titolo di Campo sportivo Comunale.

Il suo esercizio è regolato dalle norme di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 2

Il Campo sportivo è destinato all'uso di tutti gli Enti, Sodalizi, Gruppi sportivi ed atletici.

Verrà concesso in ordine di precedenza, con priorità alle società e gruppi sportivi di Cantalupo nel Sannio e sarà tenuto conto del valore sportivo e dell'opportunità della manifestazione. Verrà inoltre concesso per allenamenti di ogni specie.

ARTICOLO 3

Le domande di concessione dovranno specificare l'uso ed essere presentata al Sindaco almeno tre giorni prima della data o delle date destinate alla manifestazione.

ARTICOLO 4

Il campo – nei limiti del possibile – sarà gratuitamente concesso per manifestazioni aventi carattere patriottico o di pubblica beneficenza.

ARTICOLO 5

Per le manifestazioni con libero ingresso al pubblico la tassa di concessione sarà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 6

Ciascuno è personalmente responsabile verso il Comune di ogni danno derivante al Campo sportivo da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa.

I concessionari, o i rappresentanti le Società concessionarie, sono dal canto loro responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.

Inoltre i concessionari medesimi o i rappresentanti delle Società concessionarie hanno l'onere pieno e incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque ed anche verso gli spettatori.

ARTICOLO 7

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone od a cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere del Campo sportivo.

ARTICOLO 8

Nella domanda di concessione diretta al Sindaco di cui all'art.3 del presente regolamento, dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assunzione di responsabilità.

ARTICOLO 9

I concessionari hanno inoltre l'obbligo di osservare esattamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli.

ARTICOLO 10

A garanzia degli obblighi assunti di cui agli artt. 6 e 9 e particolarmente per danni eventuali, i concessionari dovranno effettuare presso l'economista comunale un deposito provvisorio nella somma da determinarsi, di volta in volta, dalla Giunta comunale.

Il deposito provvisorio verrà restituito dopo cessato l'uso del Campo, previa dichiarazione di un tecnico del Comune attestante che non sono stati prodotti danni di sorta.

ARTICOLO 11

In tutti i casi sarà a carico dei concessionari qualsiasi spesa per tassa od altro, inerenti all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione.

ARTICOLO 12

Durante lo svolgimento delle manifestazioni sono permessi entro il Campo sportivo spacci di bevande e cibarie, purché gli esercenti presentino la relativa licenza rilasciata dal Sindaco nonché la distinta dei prezzi delle consumazioni approvata dal Sindaco. La distinta stessa dovrà essere esposta a caratteri ben visibili nei luoghi di vendita.